

Ordinanza sulle misure di polizia amministrativa dell'Ufficio federale di polizia e sul sistema d'informazione HOOGAN (OMPAH)¹

del 4 dicembre 2009 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 24a capoversi 7 e 8 nonché 30 della legge federale del 21 marzo 1997² sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI),³
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. l'esecuzione di misure di polizia amministrativa, sulla base della LMSI, da parte dell'Ufficio federale di polizia (fedpol);
- b. il sistema d'informazione HOOGAN di fedpol;
- c.⁴ ...

Art. 2⁵

Sezione 2:

Misure di polizia amministrativa contro il materiale di propaganda

Art. 3

¹ Fedpol decide in merito al sequestro e alla confisca di materiale di propaganda ai sensi dell'articolo 13e LMSI dopo aver consultato il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).⁶

RU **2009** 6925

¹ Nuovo testo giusta l'appendice 2 n. 1 dell'O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6781).

² RS **120**

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

⁴ Abrogata dall'appendice 2 n. 1 dell'O del 21 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6781).

⁵ Abrogato dall'appendice 2 n. 1 dell'O del 21 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6781).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

² L'autorità che mette al sicuro il materiale di propaganda lo trasmette senza indugio al SIC e informa quest'ultimo sulle circostanze della messa al sicuro e sulle persone e le società coinvolte.

³ Fedpol confisca il materiale se l'incitamento alla violenza è concreto e serio.

⁴ Fedpol distrugge il materiale confiscato, salvo che possa essere impiegato a scopi d'istruzione.

Sezione 3: Misure di polizia amministrativa contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive

Art. 4 Comportamento violento

¹ Un comportamento violento e atti violenti sono considerati tali segnatamente se una persona prima, durante o dopo una manifestazione sportiva ha commesso o incitato a commettere:⁷

- a.⁸ reati contro la vita e l'integrità della persona ai sensi degli articoli 111–113, 117, 122, 123, 125 capoverso 2, 126 capoverso 1, 129, 133 e 134 del Codice penale (CP)⁹;
- b. danneggiamenti ai sensi dell'articolo 144 CP;
- c. coazione ai sensi dell'articolo 181 CP;
- d. incendio intenzionale ai sensi dell'articolo 221 CP;
- e. esplosione ai sensi dell'articolo 223 CP;
- f.¹⁰ uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi ai sensi dell'articolo 224 CP;
- g.¹¹ pubblica istigazione a un crimine o alla violenza ai sensi dell'articolo 259 CP;
- h.¹² sommossa ai sensi dell'articolo 260 CP;
- i.¹³ violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ai sensi dell'articolo 285 CP;
- j.¹⁴ impedimento di atti dell'autorità ai sensi dell'articolo 286 CP.

² È inoltre considerato comportamento violento minacciare la sicurezza pubblica trasportando o utilizzando armi, esplosivi, polvere da sparo o pezzi pirotecnici in impianti sportivi, in loro prossimità o nel viaggio di andata e ritorno verso e da impianti sportivi.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

⁹ RS **311.0**

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

¹³ Introdotta dal n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

¹⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

Art. 5 Prova del comportamento violento

¹ Sono considerate prove di un comportamento violento:

- a. sentenze giudiziarie o denunce della polizia pertinenti;
- b. dichiarazioni attendibili o registrazioni visive della polizia, dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)¹⁵, del personale addetto alla sicurezza o delle federazioni e delle società sportive;
- c. divieti di accedere a stadi pronunciati dalle federazioni o dalle società sportive;
- d. comunicazioni di un'autorità straniera competente in materia.

² Le dichiarazioni ai sensi del capoverso 1 lettera b sono messe per scritto e firmate.

Art. 6 Competenza e obbligo di comunicazione

¹ I Cantoni nonché le autorità e gli uffici di cui all'articolo 13 LMSI sono tenuti a comunicare spontaneamente a fedpol informazioni e conoscenze relative ad atti di violenza commessi in occasione di manifestazioni sportive.

² Inoltre i Cantoni comunicano a fedpol:

- a. le decisioni, le revoche e le modifiche delle misure seguenti:
 1. il divieto di accedere a stadi,
 - 2.¹⁶ il divieto di accedere a un'area determinata,
 - 3.¹⁷ l'obbligo di presentarsi,
 4. il fermo preventivo di polizia;
- b. le violazioni delle misure di cui alla lettera a;
- c.¹⁸ le aree da loro vietate, allegando le relative piantine.

³ Fedpol stabilisce la scala delle piantine di cui al capoverso 2 lettera c.¹⁹

Art. 7 Divieto limitato di lasciare la Svizzera

¹ A fedpol compete la decisione di un divieto limitato di lasciare la Svizzera.

² La decisione definisce esattamente la durata del divieto e i Paesi di destinazione interessati.

¹⁵ La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

³ Una manifestazione sportiva inizia con il primo e termina con l'ultimo evento ufficiale che ne fanno parte.

⁴ Si deve presumere che una persona parteciperà ad atti violenti in occasione di manifestazioni sportive in un determinato Paese, segnatamente se:

- a. ha partecipato ad atti violenti in Svizzera;
- b. è già nota in base alle informazioni fornite dai servizi di polizia stranieri sulla sua partecipazione ad atti violenti all'estero; oppure
- c. è membro di un gruppo che ha già partecipato ad atti violenti in Svizzera o all'estero.

⁵ Per decidere un divieto limitato di lasciare la Svizzera devono inoltre sussistere indizi sull'intenzione della persona o del gruppo in questione di recarsi all'estero per seguire la manifestazione sportiva.

⁶ Elementi concreti e attuali tali da giustificare un divieto limitato di lasciare la Svizzera, non preceduto né da un divieto di accedere a un'area determinata né da un obbligo di presentarsi per aver commesso atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive, sussistono se una persona:²⁰

- a. secondo le informazioni fornite da servizi di polizia stranieri ha commesso atti violenti all'estero;
- b. è membro di un gruppo che ha già più volte partecipato ad atti violenti in Svizzera o all'estero; e
- c. risulta certo che essa o il gruppo sono intenzionati a recarsi all'estero per seguire una determinata manifestazione sportiva.

⁷ Il divieto limitato di lasciare la Svizzera, oltre a essere registrato nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL), è comunicato all'UDSC, alle autorità di polizia dei Cantoni nonché alle competenti autorità doganali e di polizia straniera.²¹

Art. 7a²² Divieto di accedere agli stadi, divieto di accedere a un'area determinata e obbligo di presentarsi²³

¹ Fedpol può raccomandare agli organizzatori di manifestazioni sportive di pronunciare divieti di accedere agli stadi contro persone che hanno dimostrato un comportamento violento all'interno o all'esterno dello stadio in occasione di una manifestazione sportiva. Le raccomandazioni sono rilasciate indicando i dati necessari di cui all'articolo 24a capoverso 3 LMSI.

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 301).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 301).

²² Introdotto dal n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

²³ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 301).

² Può chiedere alle autorità di polizia dei Cantoni di pronunciare un divieto di accedere a un'area determinata o un obbligo di presentarsi.²⁴

Sezione 4: Sistema d'informazione HOOGAN

Art. 8 Dati

¹ Nel sistema d'informazione elettronico HOOGAN sono registrati i dati delle persone che hanno avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero e contro cui è stata pronunciata una misura di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettera a oppure un divieto limitato di lasciare la Svizzera di cui all'articolo 7.²⁵

² In HOOGAN sono inoltre registrate le manifestazioni sportive, come pure gli avvenimenti a esse collegati e le aree vietate dai Cantoni.²⁶

Art. 9 Diritti d'accesso

¹ Le seguenti autorità possono accedere a HOOGAN esclusivamente per gli scopi seguenti:

- a. i servizi seguenti di fedpol:
 - 1.²⁷ il settore Tifoseria violenta: per gestire HOOGAN, per pronunciare divieti limitati di lasciare la Svizzera, per scambiare informazioni come previsto dalla legge nonché per analizzare e valutare la situazione,
 2. la Centrale operativa di fedpol: per identificare le persone in relazione alla violenza in occasione di manifestazioni sportive,
 - 3.²⁸ il consulente per la protezione dei dati di fedpol: per trattare le richieste d'informazione e di cancellazione dei dati registrati in HOOGAN;
- b.²⁹ i collaboratori delle autorità di polizia dei Cantoni responsabili di prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive: per pronunciare divieti di accedere a un'area determinata, obblighi di presentarsi e fermi preventivi di polizia, per analizzare e valutare la situazione e per trasmettere dati personali agli organizzatori di manifestazioni sportive in Svizzera;

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 301).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 301).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 301).

²⁸ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 2 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 568).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 301).

- c. i servizi delle autorità di polizia dei Cantoni: per identificare le persone in relazione alla violenza in occasione di manifestazioni sportive;
- d.³⁰ i collaboratori dell'UDSC impiegati per il controllo delle persone: per applicare i divieti limitati di lasciare la Svizzera e i divieti di entrata;
- e.³¹ ...
- f.³² i servizi specializzati per i controlli di sicurezza relativi alle persone (servizi specializzati CSP) secondo l'articolo 31 capoverso 2 della legge del 18 dicembre 2020³³ sulla sicurezza delle informazioni per lo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza dell'8 novembre 2023³⁴ sui controlli di sicurezza relativi alle persone.

² Per accedere a HOOGAN può essere concesso un diritto d'accesso integrale o limitato. L'accesso integrale consente di leggere, inserire, modificare e cancellare i dati. L'accesso limitato consente unicamente di leggere i dati attivi al momento della consultazione concernenti un caso concreto.³⁵

³ Beneficiano dell'accesso integrale:

- a. il settore Tifoseria violenta;
- b. i collaboratori delle autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni responsabili di prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive nonché i collaboratori dell'UDSC impiegati per il controllo delle persone;
- c.³⁶ i servizi specializzati CSP.³⁷

⁴ Beneficiano dell'accesso limitato:

- a. la Centrale operativa di fedpol;
- b.³⁸ il consulente per la protezione dei dati di fedpol;
- c. le autorità di polizia dei Cantoni;
- d.³⁹ i collaboratori dell'UDSC impiegati per il controllo delle persone.

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 301).

³¹ Abrogata dal n. I 1 dell'O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, con effetto dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 301).

³² Introdotta dall'all. 8 n. II 1 dell'O dell'8 nov. 2023 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 736).

³³ RS **128**

³⁴ RS **128.31**

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

³⁶ Introdotta dall'all. 8 n. II 1 dell'O dell'8 nov. 2023 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 736).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 301).

³⁸ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 2 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 568).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 301).

⁵ L'accesso limitato delle autorità di polizia dei Cantoni e dell'UDSC funziona per mezzo di un'interfaccia in RIPOL.⁴⁰

⁶ I campi di dati e i diritti di trattamento sono elencati nell'allegato.⁴¹

⁷ Le autorità di cui al capoverso 1 garantiscono il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza delle informazioni.⁴²

⁸ Il capo del settore Tifoseria violenta di fedpol o il suo supplente decide in merito alle richieste d'accesso individuali delle autorità di cui al capoverso 1.⁴³

⁹ La responsabilità per HOOGAN è assunta dal settore Tifoseria violenta.⁴⁴

Art. 10 Utilizzazione e trasmissione dei dati da parte di organizzatori di manifestazioni sportive

¹ Gli organizzatori di manifestazioni sportive sono autorizzati a trasmettere i dati registrati in HOOGAN ai responsabili della sicurezza di tali manifestazioni unicamente con il consenso dell'autorità che ha fornito i dati e soltanto per eseguire misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive.

² I responsabili della sicurezza sono autorizzati a trattare i dati unicamente in relazione alla manifestazione sportiva designata dall'autorità. A questo scopo sono autorizzati a trattare i dati in sistemi elettronici d'identificazione delle persone.

³ Dopo la manifestazione sportiva i responsabili della sicurezza e, se del caso, gli organizzatori della manifestazione cancellano immediatamente i dati. L'autorità che ha fornito i dati è informata entro 24 ore della cancellazione.

⁴ Fedpol disciplina nel regolamento sul trattamento dei dati l'utilizzazione e il trattamento dei dati da parte degli organizzatori di manifestazioni sportive e dei responsabili della sicurezza.

Art. 11 Trasmissione dei dati ad autorità straniere

¹ Fedpol è autorizzato a trasmettere dati personali alle autorità di polizia e agli organi di sicurezza stranieri responsabili della sicurezza durante manifestazioni sportive.

² Fedpol registra la trasmissione ad autorità straniere.

³ Quando trasmette informazioni e dati personali fedpol informa il destinatario sull'attendibilità e l'attualità dei dati.

⁴ Fedpol avverte il destinatario che:

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 301).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 1).

⁴² Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 1 dell'O dell'8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 735).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 301).

⁴⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 14 dic. 2012 (RU **2013** 1). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 301).

- a. le informazioni e i dati personali possono essere utilizzati soltanto per lo scopo per cui sono stati trasmessi;
- b. si riserva il diritto di esigere informazioni sull'uso che ne è stato fatto.

Art. 12 Durata di conservazione e cancellazione dei dati

¹ I dati personali e le informazioni concernenti una singola misura sono cancellati trascorsi tre anni dalla scadenza della misura.

² Se durante questi tre anni è registrata una nuova misura contro la medesima persona, la durata di conservazione della prima registrazione è prorogata di tre anni a partire dalla data di registrazione della seconda misura.

³ I dati concernenti una singola misura sono tuttavia cancellati al più tardi dopo dieci anni.

Art. 13 Disposizioni organizzative

¹ La sicurezza dei dati è retta:

- a.⁴⁵ dagli articoli 1–4 e 6 dell'ordinanza del 31 agosto 2022⁴⁶ sulla protezione dei dati;
- b.⁴⁷ dall'ordinanza dell'8 novembre 2023⁴⁸ sulla sicurezza delle informazioni.

² Fedpol disciplina in un regolamento sul trattamento dei dati:

- a. le misure organizzative e tecniche intese a evitare il trattamento non autorizzato dei dati;
- b. la verbalizzazione automatica dei dati introdotti;
- c. le esigenze tecniche che devono essere soddisfatte dai terminali degli utenti.

Sezione 5: ...

Art. 14 a 28⁴⁹

⁴⁵ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 2 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 568).

⁴⁶ RS **235.11**

⁴⁷ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 1 dell'O dell'8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 735).

⁴⁸ RS **128.1**

⁴⁹ Abrogati dall'appendice 2 n. 1 dell'O del 21 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6781).

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 29

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

*Allegato*⁵⁰
(art. 9 cpv. 6)

Campi di dati e diritti di trattamento

- L = leggere
- A = aggiornare
- E = eliminare
- R-attivo = soltanto le persone e le sottocategorie di oggetti contro cui è pendente una misura al momento della consultazione
- H = Settore Tifoseria violenta
- CSI = Centro servizi informatici DFGP
- UDSC = Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
- E = Polizia municipale
- F = Posti di confine
- R = Polizia cantonale.

⁵⁰ Introdotta dal n. II dell'O del 14 dic. 2012 (RU **2013** 1). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (RU **2022** 301). Aggiornato dall'all. 8 n. II 1 dell'O dell'8 nov. 2023 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 736).

			Accesso integrale - HOOGAN Sistema operativo					Accesso limitato a HOOGAN via RIPOL		
			Servizio							
			fedpol H	fedpol H	UDSC, Cantoni, servizi specializzati CSP	fedpol H	fedpol H, CSI	Cantoni	Unità organizzative E, F, R	
			Scopo trattamento							
Settore dei dati	Campi di dati	Diritti di trattamento	fedpol/Analisi preliminare ^	fedpol Garanzia della qualità ^	Utente -- ^	Amministratore ^	Amministratore tecnico -- ^	Collaboratore responsabile -- ^	Utente via RIPOL	Amministratore utenti RIPOL
Persona	Generalità, indirizzo, misure, violazioni delle misure, evento legato alla persona, relazione	inserire provvisoriamente	LAE	-	-	-	-	LAE	-	-
		verificare	-	LA	-	-	-	-	-	-
		inserire	-	LA	-	-	-	-	-	-
		rifutare	-	LA	-	-	-	-	-	-
		eliminare	-	LAE	-	-	-	-	-	-
		archiviare	-	LAE	-	LAE	-	-	-	-
Manifestazioni	Evento	inserire	LAE	LAE	-	-	-	LAE	-	-
		eliminare	-	LAE	-	-	-	-	-	-
	Rapporto concernente una manifestazione sportiva	inserire provvisoriamente	-	-	-	-	-	LAE	-	-
		verificare	-	LA	-	-	-	-	-	-
		inserire	-	LA	-	-	-	-	-	-
		rifutare	-	LA	-	-	-	-	-	-
		eliminare	-	LAE	-	LAE	-	-	-	
Persona / Manifestazione	Tutti i campi di dati	Dati operativi	L	LA	L	L	-	L	R-attivo	-
Funzione										
Gestione dei dati di base			-	-	-	LAE	LAE	-	-	-
Amministrazione utenti			-	-	-	-	-	-	-	LAE

